



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 22 del 16/09/2016

- 1) Le news di Agosto-Settembre
- 2) Agevolata l'attività formativa degli autotrasportatori
- 3) Compensazione crediti P.A. con i ruoli scaduti notificati entro il 31/12/2015
- 4) Riammissione alla rateizzazione per i ruoli scaduti al 30/06/2016 con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016
- 5) Aggiornata la White List dei paesi collaborativi
- 6) Credito per gli investimenti nel Mezzogiorno

1) Le news di Agosto-Settembre

Processi Verbali di Constatazione

Mediante l'analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie. L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di comunicazione al contribuente e alla Guardia di finanza delle informazioni riguardanti i Pvc; essa trasmetterà la comunicazione agli indirizzi Pec attivati dai contribuenti ovvero, in mancanza, per posta ordinaria. Tale comunicazione sarà visionabile da parte del contribuente anche attraverso il Cassetto Fiscale.

Le violazioni constatate mediante ravvedimento operoso possono essere regolarizzate beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo presentando dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

Sospensione debiti PMI

L'Abi ha aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti sull'Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. L'accordo per il credito comprende le seguenti tre iniziative:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione dei finanziamenti/leasing e allungamento dei finanziamenti (purché stipulati prima del 31 marzo 2015);
- “Imprese in Sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Detrazione 50% recupero edilizio

La Legge n. 76/2016 che regola le unioni civili ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili.

La Legge 76/2016 ha esteso ai conviventi alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato.

L’Agenzia delle entrate conclude che il convivente *more uxorio* che sostiene le spese di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione Irpef, alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi.

Interessi di mora

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, D.Lgs.231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016.

La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Periodo	Tasso	Tasso Applicabile
1^ semestre 2014	0,25%	0,25% + 8%
2^ semestre 2014	0,15%	0,15% + 8%
1^ semestre 2015	0,05%	0,05% + 8%
2^ semestre 2015	0,05%	0,05% + 8%
1^ semestre 2016	0,05%	0,05% + 8%
2^ semestre 2016	0,00%	0,00% + 8%

Operazioni IVA: nuove modalità di controlli a distanza delle operazioni IVA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 04/08/2016 viene prevista a decorrere dal 1° gennaio 2017 la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati (Sistema di Interscambio, altre amministrazioni pubbliche, ecc.), al fine di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effettuati, l’Agenzia delle Entrate informerà telematicamente i contribuenti.

Banca dati ipotecaria e catastale esteso alle persone giuridiche

L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

L’accesso è gratuito ed in esenzione da tributi, e può essere effettuato ora anche da parte della persona non fisica che è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Requisito per la consultazione della banca dati è essere registrati ai servizi Entratel o Fisconline. La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline.

Sisma Centro Italia

I contribuenti residenti ovvero aventi sede legale od operativa nei Comuni di Acquasanta terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegalfo, Montemonaco, Montereale, Capitignano, Campotosto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci possono fruire di una sospensione fino al 16 dicembre 2016 dei versamenti e degli adempimenti tributari.

La sospensione interessa anche i versamenti relativi a cartelle emesse dall'Agente della Riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi. La sospensione non si opera alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta. Gli adempimenti e i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

Sabatini-Ter: chiuso sportello per la presentazione delle domande

Dal 3 settembre 2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la chiusura dello sportello per le domande di accesso ai contributi, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le richieste di prenotazione presentate dalle banche e dagli intermediari finanziari sono state accolte fino a quella pervenuta il 02/09/2016 alle ore 14:59:20, che è stata accolta parzialmente nella misura del 14,96%.

Le domande presentate in data antecedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazione inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria.

Lo sportello sarà riaperto per effetto del rifinanziamento della misura da disporre con la prossima Legge di Stabilità o altro provvedimento di legge.

Adempimenti dimenticati con lo spiraglio della "remissione in bonis"

Chi ha trascurato di effettuare adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 settembre, pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

La remissione *in bonis* può essere utilizzata nelle seguenti ipotesi:

- Tardiva presentazione modello Eas;
- Opzione Iva di gruppo;
- Enea comunicazione di fine lavori;
- Cedolare secca.

Dal 1° ottobre 2016 nuove regole di capitalizzazione degli interessi

Il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d'urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all'articolo 120, comma 2 del

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Testo Unico Bancario (Tub), come riformato dall'articolo 17-bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 120 è stato riformato nelle seguenti parti:

"(...) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (...)"

2) Agevolata l'attività formativa degli autotrasportatori

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 130/2015, ha destinato 10 milioni di euro per la formazione professionale nel settore autotrasporto relativamente all'attività formativa avviata e svolta negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

Soggetti Agevolati

Tale contributo è riconosciuto a favore delle imprese di autotrasporto di merci conto terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e a quelle esercenti l'attività con veicoli di massa massima complessiva fino a 1,5 t iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad attività di formazione e/o aggiornamento.

Oggetto dell'agevolazione

Oggetto del corso deve essere l'acquisizione di competenze nella gestione d'impresa, di nuove tecnologie, sviluppo della competitività e innalzamento del livello di sicurezza stradale e del lavoro in genere, non sono agevolati i corsi per l'accesso alla professione di autotrasportatore o per l'acquisizione o il rinnovo dei titoli per l'esercizio dell'attività.

Agevolazione

L'agevolazione si concretizza nell'attribuzione di un credito d'imposta nella misura massima di 150.000 euro per impresa nel rispetto di massimali di spesa dettati dalla normativa stessa.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

L'azienda dovrà presentare un progetto formativo nel quale risultino le ore formative per partecipante (non più di 30), i compensi per le docenze (non più di euro 120 l'ora), l'esistenza di un tutor e la relativa spesa oraria (non più di euro 30) nonché i servizi di consulenza (che non possono superare il 20% del costo totale dei costi ammissibili).

Il progetto formativo dovrà essere completato entro il 31 maggio 2017 ed entro il 20 giugno 2017 dovrà essere presentata la rendicontazione dei costi sostenuti come risultanti dalle fatture, la documentazione contabile andrà in ogni caso certificata, a pena di inammissibilità, da un revisore legale.

La domanda per l'ammissione al beneficio va presentata esclusivamente in via telematica dal 26 settembre 2016 al 28 ottobre 2016, ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda.

Per maggiori informazioni sulle modalità di erogazione, si rimanda al decreto 09/06/2016 pubblicato in G.U. n.175 del 28 luglio 2016.

3) Compensazione crediti P.A. con i ruoli scaduti notificati entro il 31/12/2015

La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, L. 208/2015) ha prorogato anche per il 2016 la possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, sussistendo i seguenti requisiti:

- Il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma elettronica PCC (con l'indicazione della data prevista di pagamento);
- La somma iscritta a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 deve essere pari o inferiore al credito commerciale vantato.

Per poter accedere alla compensazione:

1. Il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2015 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione (i principali tributi interessati sono Irpef, Inps, Inail, Iva, Ires o Irap);
2. Il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2015;
3. Il credito certificato deve essere di ammontare superiore all'importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all'ente debitore per il tramite della piattaforma PCC.

L'impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l'ente pubblico non ancora incassato.

L'ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione tramite Piattaforma PCC, con l'indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza telematica.

È il creditore istante che all'atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare l'opzione "intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a euro".

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l'ente pubblico verifica presso l'Agente della Riscossione l'eventuale presenza di accertate inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Per formalizzare la compensazione, la certificazione dovrà essere presentata agli sportelli di Equitalia ovvero dovranno essere presentati il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia.

4) Riammissione alla rateizzazione per i ruoli scaduti al 30/06/2016 con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016

Con la Legge 160/2016 di conversione del D.L. "Enti locali" sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute. La richiesta di riammissione deve essere fatta entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016 sono le seguenti:

1. Le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili);
2. Le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 (rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente);
3. Le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973 (rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili).

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute) dovrà utilizzare il modulo RR1 disponibile al link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/RR1-MODELLO-RIAMMISSIONE_DECADUTI.pdf e, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive). Equitalia in presenza di rateazioni decadute potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Il medesimo provvedimento ha previsto l'aumento da 50.000 euro a 60.000 euro della soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando un'istanza, senza aggiungere alcuna documentazione, dichiarante la temporanea situazione di difficoltà finanziaria. Il modulo per la richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) è disponibile al link <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/20082016-R1-RICHIESTA-O-PROR-RATEIZZ-ORD-TUTTI-I-SOGGETTI.pdf>. L'importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a 50 euro.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

5) Aggiornata la White List dei paesi collaborativi

Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan. Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l'accordo non è stato ancora stipulato.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)		
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i> .	
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un'università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i> .	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni.	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario.	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i> .
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i> .
Redditi di natura finanziaria	Applicazione dell' imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico) : - Alle obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE <i>white list</i>; - Sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime. Applicazione di ritenuta ridotta : Al 5% sui finanziamenti <i>conduit</i> se le obbligazioni del veicolo sono negoziate in mercati regolamentati UE o SEE <i>white list</i>; All'1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all'imposta sulle società in Paesi UE o SEE <i>White list</i>; All'11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See <i>white list</i>.	

Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List		
Quadro RW e monitoraggio	Partecipazioni estere	Per i soggetti che siano "titolari effettivi" di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti

fiscale		dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l'approccio <i>look through</i>).
	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell'anno dal conto corrente.
Trust esteri	Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi.	
Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi.
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana.
Redditi finanziari	• Applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli simili emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • Esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli simili, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • Esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • Esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue; • Esenzione dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; • Esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; • Esenzione dei proventi degli OICR italiani; • Esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori <i>white list</i>; • Esenzione delle plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria "non qualificate" se percepite da soggetti residenti in Stati <i>white list</i>; • Esenzioni o dimezzamento dell'imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione di Stati <i>white list</i>; • Esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella <i>white list</i>; • Applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella <i>white list</i>.	

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi.

Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell'Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto, è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l'applicazione delle ritenute).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Che si propenda per l'una o per l'altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016. Infatti, gli interventi sul quadro RW trovano, secondo la visione unanime della dottrina, immediata applicazione già sul periodo di imposta 2015.

6) Credito per gli investimenti nel Mezzogiorno

La Legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto un'agevolazione per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (ovvero nelle Regioni di Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna).

Per investimenti deve intendersi l'acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie ma anche l'investimento volto alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento della capacità di uno esistente, alle modifiche del processo produttivo al fine di produrre nuovi beni.

In merito al periodo entro il quale effettuare l'investimento va chiarito che i beni si considerano acquisiti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale, in caso di servizi rileva la data di ultimazione.

La circolare ha anche specificato che per i soggetti con esercizio:

- Coincidente con l'anno solare, rilevano gli investimenti effettuati dal 2016 al 2019;
- Non coincidente con l'anno solare, rilevano gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 indipendentemente dal periodo di imposta al quale sono imputabili.

Per accedere all'agevolazione è necessario presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate istanza nel periodo che va dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2019.

Il beneficio non spetta alle imprese che operano nei seguenti settori:

- Siderurgia;
- Carbonifero;
- Costruzioni navale;
- Produzione fibre sintetiche;
- Produzione di energia;
- Trasporti e infrastrutture;
- Creditizio;
- Finanziario;
- Assicurativo;
- Alle imprese in difficoltà:
 - o La perdita di più della metà del capitale sociale sottoscritto;
 - o L'assoggettamento a procedura concorsuale per insolvenza;
 - o Il mancato rimborso del prestito ottenuto per il salvataggio;
 - o Per le imprese diverse dalle PMI l'esistenza di un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a 7,5 ovvero un quoziente di copertura degli interessi inferiore a 1.

Il limite massimo d'investimento risulta pari a: 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese.

Nella determinazione del valore non rilevano né gli ammortamenti dedotti né il maxi-ammortamento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non è soggetto al limite di utilizzo annuale pari a 250.000 euro, al limite di compensabilità pari a 700.000 euro, né al divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 1.500 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it